



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Atto N. 52

OGGETTO: Esclusione parziale dalla massa passiva della liquidazione del credito vantato da Villa Silvana s.p.a..

Data 30.5.2016

L'anno duemilasedici, il giorno 30 del mese di maggio, presso il Ministero dell'Interno, si è riunita

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Alla presenza dei Sigg.:

Dott. FERRACCI Roberto	PRESENTE	X	ASSENTE	
Dott. ALICANDRO Maurizio	PRESENTE	X	ASSENTE	
Rag. LANZERI Teresa	PRESENTE	X	ASSENTE	

[Handwritten signatures]

PREMESSO

- che il comune di Terracina, con delibera consiliare n. 103 del 19 settembre 2011, ha deliberato il dissesto finanziario;
- che con D.P.R. in data 8 novembre 2011 è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento progressivo, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 11 novembre 2011 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione: dott. Roberto Ferracci, dott. Maurizio Alicandro, rag. Teresa Lanzeri ;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito denominato "T.U.E.L."), la Commissione straordinaria di liquidazione in data 11 novembre 2011 si è regolarmente insediata presso il comune di Terracina eleggendo quale presidente il dott. Roberto Ferracci, così come da delibera n. 1 assunta nella stessa data;
- che ai sensi dell'articolo 254, comma 2, del T.U.E.L., con atto dell'11 novembre 2011, è stato dato avviso dell'avvio della procedura per la rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente;
- che il predetto termine è stato prorogato di ulteriori 30 giorni con delibera n. 1, assunta in data 18/01/2012;

VISTO

- l'articolo 252, comma 4, del T.U.E.L., secondo il quale l'organo straordinario della liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'articolo 254, comma 3, del T.U.E.L., che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario della liquidazione ai sensi del comma 7;

VISTA la delibera del Consiglio comunale di Terracina n. 21 del 6.2.2012 con la quale è stata approvata l'ipotesi di bilancio riequilibrato per l'anno 2011;

CONSIDERATO, pertanto, che l'organo straordinario della liquidazione è competente relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31.12.2010;

VISTA l'istanza presentata dal "Villa Silvana s.p.a." nella persona dell'amministratore unico sig. Carlo Cerulli in data 28.12.2011 ed assunta al numero di protocollo 26/I del 4.1.2012 con la quale il predetto creditore ha chiesto l'ammissione alla massa passiva della liquidazione del debito del comune di Terracina di € 51.543,45, di cui € 34.680,89 a titolo di sorte capitale per le fatture relative alla diaria di degenza per gli anni 2008 e 2009 così come riconosciuto dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 18168/2010, € 1.736,95 per interessi calcolati sino a 28.12.2011 sulla sorte capitale, € 1.301,54 per spese legali riconosciuti dal predetto decreto, € 63,30 per spese copia e notifica dello stesso decreto, ed € 13.760,77 per fatture relative a diaria di degenza dovuta per l'anno 2010;

CONSIDERATO che i suddetti debiti si riferiscono ad attività di gestione di competenza dapprima dell'Istituzione Comunale dei Servizi Sociali e poi dell'Azienda Speciale Terracina;

CONSIDERATO che, secondo l'attestazione resa dal Liquidatore dell'Istituzione Comunale dei Servizi Sociali "Mons. A. Bragazzi" ai sensi dell'articolo 254, comma 4, del T.U.E.L., le fatture :

- n. 3783 del 4.5.2010 di € 1.042,52;
- n. 5593 del 2.7.2010 di € 1.042,51;
- n. 6474 del 2.8.2010 di € 1.077,20;
- n. 7106 del 3.9.2010 di € 1.077,20;
- n. 8024 del 4.10.2010 di € 1.042,51;
- n. 9045 del 4.11.2010 di € 1.077,20;
- n. 10004 del 2.12.2010 di € 1.042,51;
- n. 28 del 3.1.2011 di € 1.077,20,

per un totale di € 9.556,04 si riferiscono alla competenza gestionale dell'Azienda Speciale Terracina e che pertanto devono essere escluse dalla massa passiva del Comune di Terracina;

VISTO l'articolo 248, comma 4, del TUEL secondo il quale *"Dalla data di deliberazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria"*;

CONSIDERATO che gli interessi calcolati dal 19.9.2011 (data di deliberazione dello stato di dissesto finanziario) al 28.12.2011 (data fino alla quale il creditore ha calcolato gli interessi) pari ad € 142,52 non possono essere ammessi alla massa passiva della liquidazione del Comune di Terracina stante il disposto del citato articolo 248, comma 4, del T.U.E.L.;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 254, comma 3, del T.U.E.L., rientrano nella massa passiva i debiti di bilancio ed i debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 del predetto provvedimento normativo e che, pertanto, le richieste somme di € 49,60 per rimborso spese delle copie del decreto ingiuntivo e di € 13,70 per rimborso spese di notifica dello stesso decreto, essendo debiti fuori bilancio non rientranti in alcuna delle fattispecie di cui al citato articolo 194 e non essendo supportate da alcun titolo, non possono essere ammesse alla massa passiva;


CONSIDERATO che le spese legali liquidate dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. n. 18168/2010 e calcolate al tempo della stessa liquidazione ammontano ad € 1.292,46 (€ 178,00 per spese; 893,00 a titolo diritti e onorari; € 35,72 per CPA; € 185,74 per IVA al 20% (aliquota al tempo vigente)) e non a € 1.301,54 così come indicato nell'istanza di ammissione;

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende integralmente richiamata;

- 1) di non ammettere alla massa passiva della liquidazione del Comune di Terracina il credito di € 9.556,04 vantato da Villa Silvana s.p.a. per le fatture riferite alla competenza gestionale dell'Azienda Speciale Terracina così come indicate in premessa;
- 2) di non ammettere alla massa passiva della liquidazione del Comune di Terracina la somma di € 142,52 vantato da Villa Silvana s.p.a. per interessi sulle fatture di cui al decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 18168/2010 calcolati per il periodo 19.9.2011/28.12.2011;
- 3) di non ammettere alla massa passiva del comune di Terracina la somma di € 63,30 per rimborso spese copie del decreto ingiuntivo e notifica dello stesso decreto in quanto debito fuori bilancio non rientrante in alcuna delle fattispecie di cui all'articolo 194 del T.U.E.L. e non supportata da alcun titolo;
- 4) di non ammettere alla massa passiva del Comune di Terracina la somma di € 9,08 richiesta in misura superiore alle spese di lite liquidate dal Tribunale di Roma con il decreto ingiuntivo n. n. 18168/2010;
- 5) di riservarsi di decidere con successivo provvedimento in merito all'inserimento della massa passiva della liquidazione del residuo credito 41.775,51;
- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, di disporre la pubblicazione sull'Albo Pretorio on line e di notificarlo al creditore interessato, al Liquidatore dell'Istituzione comunale per i servizi sociali "Mons. A. Bragazzi", al direttore dell'Azienda Speciale Terracina, al Dipartimento Finanziario e, per opportuna conoscenza, al Commissario straordinario del Comune di Terracina.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso alla competente Autorità giudiziaria nei termini prescritti dalla vigente normativa.



Letto, confermato e sottoscritto.


LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

IL PRESIDENTE
Dr. Roberto FERRACCI



I COMPONENTI
Dott. Maurizio ALICANDRO

Rag. Teresa LANZERI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 03 GIU 2016 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69, e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina 03 GIU 2016

IL DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE

CAPO SETTORE
SERVIZI GENERALI
E GESTIONE DEL PERSONALE
Dott. Enrico Quirino Maragoni

LA SEGRETERIA GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI

jr